



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: BILANCIO		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.			
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE _____			
ASSESSORATO PROPONENTE	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ L' ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE ☐			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni ☐ senza osservazioni ☐		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: ☐ IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio (MARCO MARAFINI)	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		Data di ricezione: 25/01/2021 prot. 17	
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

 (LUIGI FERDINANDO NAZZARO)
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

 IL PRESIDENTE

 Richiesta di pubblicazione sul BUR: **SI**

OGGETTO: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 196/2009».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”;
VISTA	la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
VISTO	lo Statuto regionale;
VISTA	la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO	il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA	la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
VISTO	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA	la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO	il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
CONSIDERATO	che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA	la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;

- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- VISTO l’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:
«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
(...)
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»;
- VISTO l’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del quale *«al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis»;*

- VISTO il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è definito come lo *«strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione»*, nell'ambito del quale, in riferimento a ciascun programma, sono indicati *«gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti»*;
- CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è trasmesso al Consiglio regionale;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano degli indicatori di bilancio, ai sensi del quale:
- «1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all’allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all’allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.*
 - 2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il “Piano degli indicatori” di cui all’articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all’allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all’allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.*
 - 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il “Piano” di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.*
 - 4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.*
 - 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;*
- VISTO l'articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale la Regione provvede ad inserire in una banca dati unitaria, denominata Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali;

- VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale l'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
- VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 maggio 2016, ai sensi del quale la Regione trasmette alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011;
- CONSIDERATO che, ai sensi del più volte citato decreto 12 maggio 2016, la trasmissione avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto e, nel caso del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione del piano medesimo;
- VISTO l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), concernente gli obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni del bilancio, preventivo e consuntivo e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- CONSIDERATO che l'articolo 53, comma 1, lettera i), del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha abrogato l'articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che aveva introdotto, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione nell'ambito di un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Trasparenza, valutazione e merito", prevedendo, in sua sostituzione, che il predetto obbligo di pubblicazione avvenga in un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione trasparente";
- RITENUTO necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015;
- RITENUTO necessario trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO

che i competenti uffici della Direzione regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” provvederanno:

- a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015;
- b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all’articolo 13, della legge n. 196/2009, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016,

D E L I B E R A

1. di adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l’esercizio finanziario 2021-2023, composto dagli schemi di cui all’allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici relativi alla composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici relativi alla composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011;
2. di trasmettere il piano di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
3. di dare atto che i competenti uffici della Direzione regionale “Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio” provvederanno:
 - a) alla pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e nel rispetto dell’articolo 29 del d.lgs. n. 33/2013;
 - b) alla trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), di cui all’articolo 13, della legge n. 196/2009, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.